



CITTA' DI SANT'AGATA DE'GOTI
PROVINCIA di BENEVENTO

AREA TECNICO MANUTENTIVA E DEI SERVIZI TECNOLOGICI
DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E TERREMOTO

Sportello Unico per le Attività Produttive

santagatasuap@libero.it
santagatadegoti@tin.it

TEL 0823 718239
FAX 0823 953445

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE

Il Commissario Prefettizio

- Dott. Vincenzo Lubrano -

ottobre 2002

INDICE

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Concessioni /Autorizzazioni
- Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
- Art. 4 Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 6 Istruttoria
- Art. 7 Conclusione del procedimento
- Art. 8 Rilascio della concessione/autorizzazione
- Art. 9 Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
- Art. 10 Principali obblighi del concessionario
- Art. 11 Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia
- Art. 12 Decadenza dalla concessione/autorizzazione
- Art. 13 Subentro nella concessione/autorizzazione
- Art. 14 Rinnovo della concessione/autorizzazione
- Art. 15 Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 16 Occupazioni d'urgenza

PARTE II
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

- Art. 17 Oggetto del canone
- Art. 18 Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art. 19 Durata delle occupazioni
- Art. 20 Suddivisione del territorio comunale
- Art. 21 Sporto con vetrine e tendaggi
- Art. 22 Competenza rilascio autorizzazioni
- Art. 23 Determinazione della misura di tariffa base
- Art. 24 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
- Art. 25 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.
- Art. 26 Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 27 Criteri ordinari di determinazione del canone
- Art. 28 Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 29 Agevolazioni
- Art. 30 Distributori automatici di tabacchi
- Art. 31 Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 32 Sanzioni
- Art. 33 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
- Art. 34 Funzionario responsabile
- Art. 35 Disciplina transitoria
- Art. 36 Entrata in vigore del presente regolamento

Regolamento redatto dallo S.U.A.P.

Dirigente S.U.A.P. Geom. Carmine Mauriello

Responsabile Procedimento Rag. Anna Buzzo

Approvato con determina di Consiglio del Commissario Prefettizio n. 31/C del 28.10.2002

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

- A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:
- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
 - occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
 - occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
 - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
- B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
- D) criteri di determinazione del canone;
- C) agevolazioni speciali;
- E) modalità e termini per il pagamento del canone;
- F) accertamento e sanzioni;
- G) disciplina transitoria.

Art. 2
Concessioni /Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 3
**Procedimento per il rilascio degli atti di concessione
e di autorizzazione**

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo, le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 4
Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda al protocollo generale del Comune .
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 6

Istruttoria

1. Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P) o persona da questo delegata, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 5 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 5 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 7

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al responsabile dello S.U.A.P. per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il responsabile del procedimento, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al responsabile dello S.U.A.P. per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 8

Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal responsabile dello S.U.A.P. previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - spese di sopralluogo
 - deposito cauzionaleed il conferimento di una marca da bollo ed attestazione dell'avvenuto pagamento del canone.
2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni e, comunque, non oltre giorni 45 dalla richiesta del contribuente.
3. le concessioni per occupazioni temporanee inferiori a sette giorni ivi comprese quelle agli esercenti il commercio su area pubblica, sono di competenza dello S.U.A.P. .
4. Per le occupazioni permanenti e per le temporanee con durata superiore a 7 giorni e/o di consistenza superiore a mq/ml 30, il provvedimento di concessione/autorizzazione è emesso dallo S.U.A.P. previo nulla-osta della Giunta Comunale.
5. Per le occupazioni temporanee di durata non superiori a mq. 5 e giorni 7 di durata, l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi non oltre il termine previsto per l'inizio dell'occupazione, semprechè non ostino norme generali del codice della strada. La Polizia Municipale è incaricata dei relativi controlli -

Art. 9

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati e/o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art. 10
Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Art. 11
Revoca e modifica della concessione/autorizzazione.
Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.

Art. 12

Decadenza dalla concessione/autorizzazione

La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- omesso o carente versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 13

Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 5 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 14

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento, almeno 2 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 10 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 15

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 16

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempre che ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 32 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE II
DISCIPLINA DEL CANONE
DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 17
Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:

- le occupazioni effettuate da altri soggetti pubblici, come lo Stato, le regioni, le province, i comuni e i loro consorzi, gli enti pubblici e privati di cui all'art. 87 del T.U.I.R., che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, nonché ad attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
- le occupazioni effettuate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, non aventi finalità di lucro e, comunque, finalizzate al sostegno di categorie svantaggiate;
- le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali;
- le occupazioni realizzate per finalità culturali;
- le occupazioni realizzate per finalità sportive;
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto e le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate ai servizi pubblici di trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nel regolamento di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci ;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap ;
- i passi carrai, quando costituiscano l'unico accesso carrabile al fondo rustico.

Art. 18

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 19

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate ad anno intero.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 20

Suddivisione del territorio comunale

La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine si confermano le categorie stabilite nel Regolamento T.O.S.A.P., approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 11.04.1994 con atto n. 11, esecutivo a termini di Legge:

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA I CATEGORIA

- VIA ANNUNZIATA	- VIA ASILO INFANTILE	- VIA CARBONARI
- P.ZZA DEL CARMINE	- VIA CARRETTIERI	- VIA CAUDINA (FINO AL BIVIO PER VIA PONTEVECCHIO)
- VICOLO CHIUSO	- VIA G. CIARDULLI	- VIA CONDOTTI
- VICOLO CORTO	- VIA G. DIAZ	- VIA DEI FIORI
- VIA FONTANA	- VICOLO FREDDO	- VICOLO FORNO
- VIA FUNARI	- VIA GIARDINETTO	- VICO GIOELLI
- VIA DEI GOTI	- VIA DELLE GRAZIE	- LARGO LAPATI
- VIA LUCCHESE	- VIA MARTORANO	- P.ZZA MUNICIPIO
- VIA ORTOLANI	- LARGO OSTIERI	- VIA PERNA
- VIA FRANCESCO PICONE	- VIALE PICONE (COMPRESA ABITAZIONE FALCO)	- VICO PIGNATELLI
- VIA PINCERA	- VIA RIELLO	- VIA ROMA
- VIA SAN BENEDETTO	- VIALE DEI CADUTI	- VIA SAN PASQUALE
- VIA SAN VITO	- VIA SANT'ANGELO	- LARGO SCUOLA PIA
- LARGO DEL TORO	- VIA STORTO	- VICOLO STRETTO
- VIA TORRICELLA	- VIA TORRINO	- P.ZZA TRENTO
- P.ZZA TRIESTE	- P.ZZA UMBERTO I	- VIALE VITTORIO EMANUELE
- P.ZZA VISCARDI	- VICOLO SANTO SPIRITO	- P.ZZA DUOMO

**ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
APPARTENENTI ALLA
II CATEGORIA**

- VIA BOCCA (FINO A CASA CIERVO MARIO COMPRESA)	- VIA PONTEVECCHIO	- VIA S.ANTONIO ABATE (FINO AL CONSORZIO AGRARIO COMPRESO)
- VIALE DEI CADUTI (FINO AL P.CO FLORA DAL BIVIO DEL PENNINO)	- VIALE GIANNELLI (BIVIO ABITAZIONE NOTAIO MILANO)	- VIA STARZA (FINO AL BIVIO PER LE CASE POPOLARI)
- VIA PENNINO (FINO A CASE MANERA-RAZZANO, P.CO MUSTILLI, CASE BRACCIANTI E P.ZZA IV NOVEMBRE COMPRESI)	- VIA PROV.LE CAUDINA (FINO AL BIVIO PER VIA BOCCA)	

**ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
APPARTENENTI ALLA
III CATEGORIA**

- VIA PROV.LE CAUDINA (DAL BIVIO PER VIA BOCCA ALLA TRAVERSA PER I MULINI)	- VIA CAPELLINI (DA VIA STARZA AL BIVIO PER CAPELLINI)	- VIA SANTISI (DA P.CO FLORA AL CONSAORZIO AGRARIO ESCLUSO)
--	--	---

**ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
APPARTENENTI ALLA
IV CATEGORIA**

- FRAZIONI E CONTRADE (COMPRESO LE CASE SPARSE)
--

Art. 21
Sporto con vetrine e tendaggi

1. Occupazione di suolo con vetrine.

L'occupazione di suolo con vetrine ed altri manufatti potrà essere concessa a condizione che lo sporto misurato dal muro nudo, non occupi oltre il decimo della larghezza del marciapiede. Nel caso che il marciapiede ecceda i 2,50 m. lo sporto potrà raggiungere i 25 cm.

Non può essere rilasciata alcuna concessione per le strade e le piazze senza marciapiede.

L'occupazione comunque rilasciata non può superare i cinque anni, rinnovabili, e purché compatibile con le prescrizioni Urbanistiche.

2. Occupazione di suolo con serramenti, ecc.

In difetto di particolari concessioni è fatto divieto di tenere fuori delle botteghe serramenti, scale e altro materiale pertinente a detti locali. Del pari è vietato agli esercenti di occupare il suolo pubblico con suppellettili di qualsiasi genere o di attendere a faccende domestiche, come pure di deporre sulla soglia di detti vani pacchi, involucri, utensili ed altri oggetti.

3. L'occupazione realizzate con tende a fronte di esercizi pubblici-commerciali esistenti, sono possibili a condizione che lo sporto misurato dal muro non sia superiore ad una profondità di metri tre e ad una lunghezza massima di metri cinque .

Anche per queste occupazioni, se permanenti, l'autorizzazione, rinnovabile, non può superare anni cinque

Art. 22
Competenza rilascio concessioni/autorizzazioni

La Giunta provvede al rilascio del N.O. per le autorizzazioni/concessioni di cui all'articolo 21 e di tutte quelle ricadenti nel Centro Storico, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari da emanarsi con successivo proprio atto.

Il regolamento dovrà mirare alla conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale della Città.

I tendaggi e suppellettili (sedie – tavoli – ecc.) dovranno essere conformi alle prescrizioni regolamentari.

Il rilascio delle autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione/concessione edilizia nel rispetto delle norme urbanistiche.

Al rilascio dell'autorizzazione/concessione provvede lo Sportello Unico per le Attività Produttive .-

Art. 23

Determinazione della misura di tariffa base

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazione del suolo e del soprassuolo/sottosuolo

I categoria	II categoria	III categoria	IV categoria
€ 0,65	€ 0,52	€ 0,45	€ 0,40

B) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di tariffa ad ora, a prescindere dalla categoria, è determinata a fasce orarie:

PRIMA FASCIA	DALLE ORE 7,00	ALLE ORE 14,00	€ 0,78
SECONDA FASCIA	DALLE ORE 14,00	IN POI	€ 0,52

C) Le tariffe per le occupazioni temporanee sono ridotte :

- Del 30% nel caso di occupazioni temporanee di durata non inferiore a giorni 15. La riduzione è applicabile a tutte le occupazioni/concessioni temporanee di suolo pubblico che risultino avere dall'atto di autorizzazione durata non inferiore a giorni 15, a prescindere dalla continuità o meno delle stesse.
- Del 50% nel caso di occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, rimosse mediante convenzione.
- Del 30% nel caso di tende e simili quando sono poste a copertura dei banchi di mercato o , comunque di aree pubbliche già occupate, la tassa è dovuta per la sola parte di esse eventualmente porgente dai banchi o dalle aree occupate.
- Del 50% nel caso di venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.
- Del 80% nel caso di installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
- Del 50% nel caso di occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale non ricomprese nella disciplina delle occupazioni temporanee stabilite dall'art. 47 della legge 549/95.
- Del 80% nel caso di manifestazioni politiche, culturali o sportive fuori dalle casistiche previste dal 3° comma dell'art. 17 del presente regolamento .

- Del 30% nel caso di occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia. La riduzione è applicabile, in ogni caso, alle occupazioni realizzate dalle imprese edili, potendosi configurare l'attività esercitata dalle stesse di carattere ricorrente .

D) Le tariffe per le occupazioni temporanee sono aumentate :

- Del 30% nel caso di occupazioni temporanee con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune.
- Del 50% nel caso di occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, escluse quelle con installazioni dello spettacolo viaggiante .

Ove ne ricorrono le condizioni di applicabili le misure di riduzione o di aumento sono cumulabili tra loro, nel senso che si calcolano in successione tra loro .

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

A) per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa per anno solare per metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazione del suolo e del soprassuolo/sottosuolo

I categoria	II categoria	III categoria	IV categoria
€ 31,00	€ 26,00	€ 22,00	€ 20,00

B) le tariffe per le occupazioni permanenti sono ridotte :

- Del 30% per le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo .
- Del 50% per i passi carrabili. La superficie tassabile dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare -

Art. 24

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 23 del presente regolamento.

2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 26 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,80 e superiore a 2,00.

Art. 25
Particolari tipologie e criteri di determinazione
della relativa superficie.

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1) Passi carrabili. Definizione

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. L'amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura «convenzionale» di mq 6, in tale caso la tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta del 10%

Per i passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta del 30%.

La superficie del passo carrabile è quella effettiva risultante dal relativo atto di concessione.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in ripristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione dalla Cosap.

2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

3) Occupazioni di aree destinate a parcheggio

Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, il canone e la superficie sono individuati con apposito atto di Giunta Comunale.

4) Occupazioni in aree di mercato attrezzate

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione. L'area di mercato, individuata nel Comune di Sant'Agata dei Goti, è la seguente:

PIAZZA MERCATO NUOVO (Viale Vittorio Emanuele ex campo sportivo)

PORTICI DI VIA ROMA.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta a quello previsto dal decreto legislativo 31.03.1998, n. 114, recante «Norme in materia di commercio su aree pubbliche», e relativo regolamento di esecuzione.

5) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2) Occupazioni nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali, da individuarsi con atto deliberativo della Giunta Comunale, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

3) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le varie fasi dell'allestimento, svolgimento dello spettacolo e smantellamento delle relative strutture, può essere richiesta e rilasciata l'autorizzazione a sviluppo progressivo dell'occupazione.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la fascia oraria di riferimento. La sosta lungo il percorso previsto, ancorchè per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

5) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 26

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

OCCUPAZIONI:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	I [^] CATEGORIA	II [^] CATEGORIA	III [^] CATEGORIA	IV [^] CATEGORIA
PASSI CARRABILI	1,00	1,00	1,00	1,00
SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI	1,00	1,00	1,00	1,00
AREA DI MERCATO	1,30	1,30	1,00	1,00

DISTRIBUTORI CARBURANTE	DI	1,30	1,30	1,00	2,00
IMPIANTI PUBBLICITARI		1,30	1,30	1,30	1,30
ATTIVITA' DELLO SPETTA- COLO VIAGGIANTE, MESTIE- RI GIROVAGHI		2,00	2,00	2,00	2,00
COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE		2,00	2,00	2,00	2,00
IMPALCATURE, PUNTEGGI E CANTIERI PER L'ATTIVITA' EDILIZIA		1,00	1,00	0,80	0,80
ALTRE ATTIVITA'		2,00	2,00	2,00	2,00

Art. 27

Criteria ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base prevista per anno solare per la categoria di importanza per le occupazioni permanenti di cui all'art. 23, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 26, l'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore .

La tassa per la occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche non è dovuta qualora l'ammontare della stessa è inferiore o pari ad € 5,16.

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno o a ore per le categorie di importanza di cui all'art. 23 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 26. L'importo così ottenuto va moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari per i giorni o le ore di occupazione. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art. 26 del nuovo codice della strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

La tassa per la occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche non è dovuta qualora l'ammontare della stessa è inferiore o pari ad € 5,16.

Art. 28

Criteria particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in **€ 0,77** per utente, appartenendo il Comune di Sant'Agata dei Goti alla classe dei comuni con una popolazione fino a 20.000 abitanti.
2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a **€ 516,46**. La medesima misura di **€ 516,46** è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
3. Il numero complessivo delle utenze relative a ciascuna azienda di erogazione di pubblici servizi è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 29

Agevolazioni

Non si procede alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Per le occupazioni effettuate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate nella misura :

- Del 50% fino a 100 mq.
- Del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq.
- Del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 30

Distributori automatici di tabacchi

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione di suolo o soprassuolo comunale e dovuta una tassa annuale nei seguenti limiti :

- Centro abitato € 13,00
- Zona limitrofa centro abitato € 10,00
- Frazioni, contrade e zone periferiche € 7,00

Art. 31

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, prima del rilascio dell'atto di concessione, ovvero alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone, mediante conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, prima del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.
3. Per importi superiori a € **516,46** il pagamento del canone dovuto per le occupazioni permanenti può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 2 rate di eguale importo, aventi scadenza entro il 31 gennaio ed entro il 31 Luglio.
4. per importi superiori a € **258,23** il pagamento del canone dovuto per le occupazioni temporanee dagli esercenti il commercio su area pubblica, ammessi al mercato cittadino, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 2 rate di uguale importo, aventi scadenza entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio

Art. 32
Sanzioni

Violazione	Sanzione
Omessa presentazione della denuncia	200% della tassa dovuta, importo minimo € 51,00
Tardiva presentazione della denuncia	12,50% se presentata entro 90 giorni
Omesso versamento della tassa	30% della tassa non versata
Tardivo versamento della tassa	30% della tassa tardivamente versata, ridotta : <ul style="list-style-type: none">• al 3,75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni• al 6% se il versamento è effettuato entro 90 giorni
Denuncia infedele	100% della maggiore tassa dovuta, ridotta al 10% se autoregolata entro 90 giorni
errore formale	nessuna sanzione

Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protrate senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura sono rimosse e demolite d'Ufficio dal Comune.

Le spese per la rimozione sono poste a carico del trasgressore su conforme procedura del responsabile del servizio competente.

Art. 33

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 30 giorni.
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di tre anni dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dal concessionario della riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 3 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 34

Funzionario responsabile

1. Il Responsabile del Servizio, competente all'applicazione del canone, provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. È in facoltà del responsabile del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 35
Disciplina transitoria

Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

Art. 36
Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e produce i suoi effetti dal 01/01/2003.